



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Decreto Riparto PNRR 0053263_2023

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3

Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"

Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"

Dotazione Finanziaria: € 5.105.497,05

Annualità 2023

Sommario

Articolo 1 Finalità del bando.....	4
Articolo 2 - Definizioni	4
Articolo 3 - Dotazione Finanziaria	6
Articolo 4 - Soggetti richiedenti e potenziali beneficiari.....	6
Articolo 5 - Intensità dell'aiuto e anticipazione.....	7
Articolo 6 -Cumulo e Divieto del doppio finanziamento	7
Articolo 7 - Strutture competenti.....	7
Articolo 8 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando.....	7
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	8
FASE 1 - Verifica di ricevibilità della domanda di sostegno.	8
Articolo 9 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno	8
FASE 2 - Verifica di ammissibilità della domanda di sostegno.	9
Articolo 10 - Documenti da allegare alla domanda di sostegno	9
Articolo 11 - Documenti di spesa.....	11
Articolo 12 - Requisiti soggettivi di ammissibilità del soggetto richiedente.....	12
FASE 3 - Verifica di Ammissibilità dell'investimento all'aiuto.	13
Articolo 13 - Requisiti di ammissibilità dell'investimento.....	13
Articolo 14 - Avvio e attuazione del Piano Tecnico Finanziario	14
Articolo 15 - Investimenti inammissibili.....	15
Articolo 16 - Spese Ammissibili.....	15
Articolo 17- Spese Non Ammissibili.....	16
Articolo 18 - Fase di Verifica sostanziale delle Domande di sostegno e Verifica degli Aiuti di Stato.....	16
FASE 4 - Valutazione di MERITO.	18
Articolo 19 - Criteri Di Selezione.....	18
Articolo 20 - Valorizzazione dell'investimento.....	19
Articolo 21 - Riesame.....	19
Articolo 22 - Graduatoria	19
Articolo 23 - Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione.....	20
Articolo 24 - Variante e Adattamenti Tecnici	20
Articolo 25 - Proroga.....	21
Articolo 26 - Modalità di erogazione del contributo pubblico	22
Articolo 27 - Motivi di Decadenza dal beneficio	23
Articolo 28 - Motivi di Revoca del beneficio.....	24
Articolo 29 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	25
Articolo 30 - Riduzioni e Sanzioni.....	25
Articolo 31 - Controlli	25
Articolo 34 - Impugnative	25

Articolo 35 - Ulteriori Informazioni	26
Articolo 36 - Normativa e Disposizioni di Riferimento	26
Articolo 37 - Trattamento dei dati personali	30
Articolo 38 - Monitoraggio.....	31
Articolo 39 - Soccorso Istruttorio.....	31
Articolo 40 - Obblighi del Beneficiario.....	31

Articolo 1 Finalità del bando

1. Nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il presente bando è emanato in attuazione della Missione 2, componente 1, investimento 2.3 - “*Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare*” – sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” - del PNRR, tramite l’erogazione di un contributo in conto capitale per l'ammodernamento degli impianti di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extravergine di oliva, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre la generazione di rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici.
2. Nello specifico, si prevede di favorire l’ammodernamento dei frantoi esistenti anche attraverso l’introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell’attività di estrazione dell’olio extravergine di oliva. Il rinnovo degli impianti tecnologici è determinante ai fini del miglioramento della qualità degli olii e ai fini di un generale incremento della sostenibilità della filiera olivicolo-olearia.
3. Il presente bando:
 - a) è conforme a quanto riportato nei decreti del MASAF del 31 marzo 2022 e del 2 febbraio 2023;
 - b) è conforme alla decisione SA.106982 (2023/C) adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023 con la quale il regime di aiuti, relativo alla concessione dei fondi destinati all’ammodernamento dei frantoi oleari, è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
 - c) richiama integralmente l’accordo c.d. *Operational Arrangement* (Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021) siglato tra la Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, e in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica;
 - d) è emanato in ossequio al principio di rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - nel quadro del regime di aiuti SA. 106982 (2023/C) di cui all’autorizzazione concessa dalla Commissione europea con la Decisione C(2022) 7174 *Final* del 10 ottobre 2022 e in ossequio al Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 2 febbraio 2023, che definisce le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura “*ammodernamento dei frantoi oleari*” e fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura di investimento in esame.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente bando si intende per:

- a) “*DNSH*”: principio “Do No Significant Harm”, sancito dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi in ambito PNRR che arrechino un danno significativo all’ambiente;
- b) *Beneficiari*: le aziende agricole e le imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari, iscritte nel Portale dell’olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013, che hanno compilato il registro telematico di carico/scarico olio e che sono in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali.
- c) *Componente*: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

- d) *Corruzione*: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
- e) *Impresa*: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;
- f) *Orientamenti*: Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- g) *Organismo Pagatore*: Autorità competente designata dal Ministero, con funzione di esecuzione e contabilizzazione delle spese finanziate dal PNRR nell'ambito della misura di Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. Per la Regione Abruzzo, l'Organismo Pagatore è AGEA;
- h) *SIAN* – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- i) *Prodotto agricolo*: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato di cui al punto (33) 8 della sezione 2.4 degli Orientamenti;
- j) *Trasformazione di prodotti agricoli*: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo - punto (33) 47, della sezione 2.4 degli Orientamenti;
- k) *“Intervento”*: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.3, oggetto del presente Bando, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- l) *“Avvio dei lavori del progetto o dell'attività”*: data di inizio dell'attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima – punto (33) 57, della sezione 2.4 degli Orientamenti;
- m) *“Milestone”* (lett. “pietra miliare”): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- n) *Missione*: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;
- o) *“Ministero”*: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- p) *“PNRR”* (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
- q) *“Rendicontazione delle spese”*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- r) *“Sistema ReGiS”*: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
- s) *“Ente”*: ogni Regione o Provincia autonoma qualificata come Soggetto attuatore e destinataria del

Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2 febbraio 2023;

- t) **“Target”**: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l’attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.
- u) **“Tagging”**: principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale.
- v) **«Impresa in difficoltà»**, un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5
 - e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Articolo 3 - Dotazione Finanziaria

1. La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Abruzzo per l’attuazione della sottomisura riferita all’ammodernamento dei frantoi dal Decreto Ministeriale n. 53263 del 02/02/2023, di riparto delle risorse previste per l’Investimento 2.3, è pari a euro 5.105.497,05.

Articolo 4 - Soggetti richiedenti e potenziali beneficiari

1. I soggetti richiedenti e potenziali beneficiari dell’aiuto di cui al presente bando sono le aziende agricole e le imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari:
 - i. che effettuano l’estrazione di olio extravergine di oliva, iscritte nel Portale dell’olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013;
 - ii. che hanno compilato il registro telematico di carico/scarico olio e che sono in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali;
 - iii. che hanno esercitato attività di trasformazione negli ultimi 3 anni.
2. I soggetti richiedenti e potenziali beneficiari di cui al comma 1 sono imprese attive nella

trasformazione di prodotti agricoli.

3. L'aiuto - ai sensi del presente bando in favore delle aziende agricole - può essere concesso solo agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, nel rispetto dell'effetto incentivo, in conformità alla sezione 3.1.2 degli Orientamenti.

Articolo 5 - Intensità dell'aiuto e anticipazione

1. L'aiuto pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.
2. L'aliquota di contributo applicabile, definita in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa comunitaria di cui alla Parte II, Capitolo I, Paragrafo 1.1, Sezione 1.1.1, punto (159), degli *Orientamenti*, è pari al 65 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili.
3. La aliquota di contributo applicabile nei confronti degli effettivi titolari di azienda che rientrino nella categoria di giovani agricoltori (di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) è pari all' 80 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili.
4. È possibile l'erogazione di una anticipazione finanziaria pari al 30% del contributo, sulla base di apposita richiesta del beneficiario, corredata da idonea garanzia fidejussoria pari al 100% della somma anticipata.
5. Il contributo massimo concedibile è pari a € 130.000,00 (centotrentamila).

Articolo 6 -Cumulo e Divieto del doppio finanziamento

1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente bando:
 - a) Gli aiuti di cui al DM 149582/2022 possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente bando;
 - b) Gli aiuti di cui al presente bando possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili.
2. Il soggetto richiedente è tenuto a presentare - allegata alla domanda di pagamento - una dichiarazione di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto. (*Allegato 10*).

Articolo 7 - Strutture competenti

1. Ai fini della attuazione del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a) la Struttura responsabile è individuata nel *Servizio Competitività* - DPD018;
 - b) l'Ufficio competente è individuato nell'*Ufficio Sostegno investimenti Aziende Agroindustriali*.

Articolo 8 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando

1. Sono escluse dall'aiuto di cui al presente bando:
 - a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (25) degli Orientamenti;
 - b) le imprese in difficoltà, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (26) degli Orientamenti;
 - c) le imprese sottoposte alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come

modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;

- d) le imprese che hanno conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente - da meno di tre anni - in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del d. lgs 165/01.
2. I soggetti richiedenti la partecipazione al bando devono dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, mediante compilazione dell'*Allegato 1*, di trovarsi oppure di non trovarsi in una o più condizioni di cui al comma 1.

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

FASE 1 - Verifica di ricevibilità della domanda di sostegno.

La verifica di ricevibilità è tesa ad accertare la correttezza formale della domanda di sostegno.

Articolo 9 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno deve essere presentata entro e non oltre 15 gennaio 2024.
2. La domanda di sostegno:
 - a) deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN (www.sian.it), previa apertura (o eventuale aggiornamento) e validazione alla data di presentazione della domanda di sostegno, del Fascicolo Aziendale Informatizzato;
 - b) può essere presentata in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso SIAN riconosciute dalla Regione Abruzzo. È ammessa in ogni caso la delega - da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante - seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (P.S.R.) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>;
 - c) deve riportare la firma OTP (One Time Password) del soggetto richiedente.
3. La "data di rilascio" della domanda nel portale SIAN identifica la "data di presentazione" della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando.
4. La richiesta di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti, delegati per l'inserimento e per la trasmissione telematica della domanda di sostegno, può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al termine massimo di dieci (10) giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno. La richiesta di accesso al portale SIAN deve essere inviata all'indirizzo mail dpd@pec.regione.abruzzo.it utilizzando l'apposito modello, approvato con la Determinazione DPD/372, del 19/11/2018, disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo (<https://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale#domande-aiuto-psr>).
5. Se la domanda di sostegno non è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, la stessa è dichiarata irricevibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
6. Se la domanda di sostegno è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo,

l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda di sostegno.

FASE 2 - Verifica di ammissibilità della domanda di sostegno.

La verifica di ammissibilità della domanda di sostegno è tesa ad accertare la completezza sostanziale della domanda, la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto richiedente (potenziale beneficiario) e la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo alla azienda.

Articolo 10 - Documenti da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata - **a pena di inammissibilità della stessa** - la seguente documentazione:
 - a) autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, in luogo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) indicata all'articolo 6, comma 2, lettera d) del DM n. 149582, del 31 marzo 2022;
 - b) autodichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi, debitamente compilata, datata e sottoscritta (nel caso in cui il proponente non sia il "titolare effettivo" dell'azienda, l'obbligo di rilascio dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo") da rendere mediante compilazione dell'**Allegato 2**;
 - c) autodichiarazione "titolare effettivo" come da **Allegato 2bis**;
 - d) autodichiarazione circa il rispetto dei principi PNRR, contenente anche i dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, debitamente compilata, datata e sottoscritta, da rendere mediante compilazione dell'**Allegato 3**;
 - e) documentazione DNSH ex-ante prevista dall'Allegato 1 al DM 53263, del 2/2/2023 - scheda A - TAB 2 nella sezione ex-ante, rispettivamente relativa alla tipologia di intervento come da Allegato 1 scheda A - TAB 1; nell'ambito della relazione tecnica ivi prevista dovrà altresì essere garantito il rispetto del principio di *tagging* previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/241 anche tenuto conto del Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 e del Regolamento (UE) n. 2020/852 (le Schede A-TAB1 e A - TAB2 sono pubblicate tra i documenti utili);
 - f) dichiarazione di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, da rendere mediante compilazione dell'**Allegato 4**;
 - g) una proposta progettuale che rechi, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, i seguenti elementi:
 - i. dati anagrafici e identificativi del legale rappresentante dell'impresa;
 - ii. attività principale esercitata e dimensione dell'impresa (piccola, media, grande);
 - iii. piano tecnico finanziario dell'investimento (**Allegato 5**);
 - iv. cronoprogramma procedurale - **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che presenta il progetto** - che dettagli le singole fasi di realizzazione dell'intervento con indicazione delle date previste per l'avvio e per la fine dello stesso; contestualmente,
 - v. impegno del legale rappresentante dell'impresa a comunicare tempestivamente alla Regione Abruzzo l'avvio delle opere e la loro conclusione, anche ai fini dell'implementazione del Sistema ReGiS;
 - vi. cronoprogramma finanziario delle opere - **sottoscritto digitalmente dal legale**

rappresentante dell'impresa che presenta il progetto - con indicazione dei costi che il proponente stima di dover sostenere per ciascun anno;

- vii. il quadro economico del progetto;
 - viii. gli indicatori di progetto, anche in riferimento a target e milestone della componente di riferimento;
 - ix. indicazione del referente di progetto.
 - x. garanzia circa il rispetto del principio DNSH:) gli effetti migliorativi conseguenti all'acquisto proposto sull'aumento della stabilità ossidativa e dello shelf-life del prodotto;) il miglioramento dei consumi conseguente all'acquisto proposto, a parità di capacità produttiva;) la riduzione degli eventuali prodotti di scarto derivanti dal processo produttivo; -
 - xi. garanzia circa il rispetto del principio di tagging previsto dal regolamento (UE) 2021/241 anche tenuto conto del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e il regolamento (UE) 2020/852. Ogni progetto deve essere associato ad uno specifico tag di misura e agli indicatori comuni di riferimento. Relativamente ai frantoi il tag è 047 (per maggiori informazioni si faccia riferimento agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2021/241 e a quanto indicato sulla Sezione VI del D.M. 2 febbraio 2023, oltre al regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia e al regolamento (UE) 2021/2139). Il tagging climaticoambientale 047 (sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI). Il rispetto del tagging potrà essere dedotto nell'ambito della relazione tecnica richiesta per la verifica del DNSH. Inoltre, per quanto riguarda gli indicatori comuni, quelli previsti sono: RRFCI09 e RRFCI06 (quest'ultimo suddiviso in due sotto-indicatori, relativi a sviluppo e adozione dei processi/prodotti. Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione VI del D.M. 2 febbraio 2023 e al regolamento (UE) 2021/2106).
- h) Copia del documento di identità del soggetto richiedente, in corso di validità.
- i) Per gli interventi di edilizia:
- i. progetto definitivo composto degli elaborati progettuali allegati al permesso di costruire, SCIA, CILA e attività libera, di layout e di descrizione dei processi produttivi e degli impianti fissi (idrico-sanitario, elettrico, fognante). Per i progetti che prevedono opere di ristrutturazione degli immobili produttivi aziendali, devono essere allegati anche i disegni quotati riferiti allo status preesistente all'intervento e la documentazione fotografica che attesti, alla data di presentazione della domanda di sostegno, lo status degli immobili interessati dall'intervento;
 - copia del titolo abilitativo ovvero, in sua assenza, copia della richiesta presentata all'Ente competente, in uno con la ricevuta di accettazione da parte dell'Ente stesso.
piano di gestione dei rifiuti, ove previsto dalle normative regionali o nazionali.
- j) In caso di domande presentate da società, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre copia dell'atto con il quale sia stato approvato il progetto; è altresì necessario produrre un atto con cui la società assuma il proprio impegno a realizzare il programma di investimento e conferisca incarico al proprio legale rappresentante affinché presenti la domanda di sostegno e ottemperi a tutti gli adempimenti consequenziali.
- k) v. dichiarazione - da allegare in copia a corredo dell'autorizzazione (*Allegato 11*) - contenente i nominativi dei proprietari degli immobili interessati dall'intervento (*Allegato 12*) nonché la autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti, come rilasciata dal comproprietario degli stessi nel caso di comproprietà, dal nudo proprietario in caso di usufrutto o dal proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nell'ambito di specifico contratto.
- l) ove non risultante dal Portale dell'olio di oliva del SIAN, attestazione da cui risulti in maniera certa l'avvenuta produzione di olio extravergine di oliva nel triennio 2020-21; 2021-22; 2022-23. L'attestazione deve essere comprovata da documentazione che: - certifichi che l'olio prodotto (non classificato al momento della molitura dal frantoio) sia stato successivamente classificato come olio extravergine di oliva; - permetta di ricondurre la certificazione al movimento di produzione di olio registrato del Portale

dell'olio di oliva. Si precisa che l'attestazione non può essere una mera autodichiarazione.

2. Se all'esito della verifica di cui al comma 1 la documentazione richiesta risulta mancante - in tutto o in parte - o risulta (nella forma o nella sostanza) non conforme alle disposizioni ivi contenute, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile. Non è ammessa istanza di riesame.
3. Se all'esito della verifica di cui al comma 1 la documentazione richiesta risulta allegata alla domanda di sostegno e conforme alle disposizioni ivi contenute, la domanda di sostegno è dichiarata ammissibile e l'Ufficio competente provvede a verificare la completezza delle dichiarazioni e dei documenti prodotti in ordine ai documenti di spesa.

Articolo 11 - Documenti di spesa

1. Le spese ammissibili di cui al presente bando devono essere calcolate sulla base delle tabelle standard dei costi unitari (paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 individuate dalla RRN/ISMEA ai sensi del paragrafo 5, lettera a) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nel documento "*Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per i frantoi oleari*": in tale caso alla domanda di sostegno deve essere allegata, a pena di inammissibilità delle spese di riferimento, unitamente alla documentazione di cui all'art. 10, comma 1, la dichiarazione in ordine alla singola voce di spesa.
2. Se le spese ammissibili di cui al presente bando non possono essere calcolate sulla base delle tabelle standard di costi unitari di cui al comma 1, le stesse devono essere rendicontate secondo i parametri di cui:
 - a) al *Prezzario agricolo regionale - aggiornamento 2022*, approvato con DGR n. 402, del 21/07/2022;
 - b) all'Aggiornamento dei "*Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo*", approvato con DGR 858 del 28/12/2022 e successivamente integrato con DGR 24 del 23/1/2023;

se negli stessi rinvenibili: in tali casi alla domanda di sostegno deve essere allegata - a pena di inammissibilità delle spese di riferimento - unitamente alla documentazione di cui all'art. 10, comma 1, la dichiarazione delle singole voci di spesa.

3. Se le spese ammissibili di cui al presente bando non possono essere calcolate ai sensi del comma 1 e non sono rinvenibili nei prezzari di cui al comma 2, alla domanda di sostegno devono essere allegati - a pena di inammissibilità delle spese di riferimento - unitamente alla documentazione di cui all'art. 10, comma 1, n. 3 preventivi di spesa emessi, secondo la procedura informatizzata SIAN, da ditte fornitrici diverse e in concorrenza tra loro, in data non antecedente a 90 giorni rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, per ogni acquisto di macchine, macchinari, attrezzature, impianti tecnici e tecnologici, beni immateriali, acquisto e posa in opera (o montaggio) di strutture prefabbricate, nonché per retribuire prestazioni professionali e per determinare il costo di particolari categorie di opere edili eventualmente non ricomprese nei prezzari.
4. È possibile produrre un unico preventivo di spesa al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
 - a. per beni o servizi proposti sul mercato da un singolo offerente: in tale caso è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla oggettiva impossibilità di rilevare sul mercato altre ditte fornitrici concorrenti;
 - b. in relazione a integrazioni su impianti o attrezzature preesistenti: in tale caso è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare;
 - c. nel caso in cui ricorrano entrambe le fattispecie è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla oggettiva impossibilità di rilevare altre ditte fornitrici concorrenti e alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare.
5. Tutti i preventivi devono contenere, a pena di inammissibilità della spesa di riferimento, in forma chiaramente leggibile:
 - a. la denominazione del sottoscrittore dell'offerta commerciale;

- b. la data;
 - c. la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario (sono esclusi i preventivi "a corpo") e il costo complessivo.
6. Se la documentazione di cui al presente articolo risulta mancante - in tutto o in parte - oppure risulta prodotta in maniera difforme rispetto alle disposizioni ivi contenute, la spesa di riferimento è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di inammissibilità della spesa. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
7. Se alla domanda di sostegno è allegata tutta la documentazione di cui al presente articolo e la stessa risulta conforme alle disposizioni ivi contenute, l'Ufficio competente dichiara la ammissibilità delle spese dandone comunicazione al soggetto interessato.

Articolo 12 - Requisiti soggettivi di ammissibilità del soggetto richiedente

1. Il soggetto richiedente e potenziale beneficiario, alla data di presentazione della domanda di aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) appartenere alle categorie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
 - b) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
 - c) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
 - d) possedere le autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, in luogo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) indicata all'articolo 6, comma 2, lettera d) del DM n. 149582, del 31 marzo 2022, se pertinenti;
 - e) non essere destinatario di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - f) non essere Impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
 - g) dimostrare di essere proprietario o di avere titolo a disporre degli immobili ove intende realizzare gli investimenti, almeno per i 5 anni successivi al completamento dell'investimento;
 - h) essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (Codice dei contratti - decreto legislativo 18.04.2016 n. 50).
2. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve rendere - a pena di inammissibilità della domanda di sostegno - le dichiarazioni di cui all'**Allegato 6** in ordine al possesso oppure al mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Al momento di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente deve impegnarsi, mediante compilazione dell'**Allegato 7**:
- a) a garantire in ogni fase del ciclo di vita del progetto la corretta realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento e il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo, senza possibilità di alienare i beni oggetto del contributo nel periodo vincolato;
 - b) a sottoscrivere, qualora la proposta formulata superi positivamente la valutazione dell'Ente e sia ritenuta finanziabile ai sensi del presente Bando, il format di atto d'obbligo di cui all'**Allegato 8**. Tale documento ha la funzione di accettazione del finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria e, con esso, di assunzione degli obblighi correlati all'attuazione delle misure del PNRR. In caso di mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo - che sarà richiesta prima della eventuale adozione del provvedimento di concessione - la proposta non potrà

essere oggetto di finanziamento.

- c) al rispetto delle condizionalità previste per il PNRR, che - in caso di adozione del provvedimento di concessione - deve altresì essere garantito dal soggetto beneficiario anche per tutto il corso di realizzazione delle iniziative;
 - d) a mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi eventualmente finanziati;
 - e) a non procedere alla cessazione, al trasferimento dell'attività produttiva, nonché al cambio di proprietà degli interventi finanziati, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo finale (saldo).
4. Se all'esito della verifica in ordine alla compilazione dell'**Allegato 6** risultano non sussistere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo o se l'**Allegato 6** risulta in tutto o in parte non compilato, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
 5. Se all'esito della verifica dell'**Allegato 6** risultano sussistere tutti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dell'**Allegato 7**.
 6. Se all'esito della verifica dell'**Allegato 7** il soggetto richiedente non ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 3, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
 7. Se all'esito della verifica dell'**Allegato 7** il soggetto richiedente ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 3, l'Ufficio competente procede alla verifica di ammissibilità dell'investimento.

FASE 3 - Verifica di Ammissibilità dell'investimento all'aiuto.

La verifica di ammissibilità è di carattere sostanziale ed è tesa a verificare la sussistenza dei presupposti affinché l'investimento proposto dal soggetto richiedente sia ammesso al sostegno.

Articolo 13 - Requisiti di ammissibilità dell'investimento

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando gli investimenti conformi alle finalità della misura M2C1, Investimento 2.3 - "*Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare*" del PNRR.
2. Sono ammessi esclusivamente i progetti che:
 - a) hanno a oggetto interventi di sostituzione/ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva e dei relativi sottoprodotti/reflui di lavorazione, al fine di migliorare la performance ambientale soprattutto nelle fasi di produzione e gestione di sanse e acque di vegetazione;
 - b) riguardano investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari con l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a "2 o 3 fasi";
 - c) garantiscono il rispetto del principio di "*non arrecare un danno significativo*" e, in particolare, comportano:
 - i. una diminuzione del fabbisogno di energia necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di olio extravergine di oliva;
 - ii. una maggiore produzione di olio a parità di materie prime in ingresso connesso a un aumento di efficienza del processo estrattivo;
 - iii. un minor impatto ambientale dovuto allo smaltimento delle sanse e all'utilizzo di una

minore quantità di acqua;

iv. contributo al tagging clima come da dichiarazione prevista nel Piano Tecnico Finanziario.

d) sono realizzati sul territorio della Regione Abruzzo e rispettano la soglia minima di spesa pari a € 30.000,00.

3. I lavori relativi ai progetti previsti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di sostegno.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 devono essere dimostrati nel Piano Tecnico Finanziario - come da **Allegato 5** - conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013.
5. Deve essere allegata al Piano Tecnico Finanziario la dichiarazione del soggetto richiedente in ordine al fatto che il sostegno - eventualmente attribuito - sarà integralmente utilizzato per l'attuazione del Piano medesimo, da rendere mediante compilazione dell'**Allegato 5a**.
6. Se il Piano Tecnico Finanziario, ancorché prodotto, non reca la dichiarazione di cui al comma 5, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
7. Se il Piano Tecnico Finanziario reca la dichiarazione di cui al comma 5, l'Ufficio competente provvede a verificare che le voci di spesa rientrino tra i costi ammissibili di cui all'art. 16 e che non sussistano le condizioni di inammissibilità dei costi di cui all'articolo 17.
8. Se all'esito della verifica di cui al comma 7, l'Ufficio competente riscontra costi di investimento non ammissibili ai sensi dell'art. 16, la rispettiva voce di spesa è dichiarata inammissibile e l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di riduzione della spesa ammissibile. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
9. All'esito della verifica di cui al comma 8, l'Ufficio competente provvede alla valutazione di merito solo a condizione che l'investimento rispetti (nonostante la eventuale riduzione di spesa di cui al comma 11) la soglia minima pari a € 30.000,00 di cui al comma 2, lettera d).
10. Se all'esito della verifica di cui al comma 8, la eventuale riduzione di spesa ammissibile non consente all'investimento di rispettare la soglia minima pari a € 30.000,00 di cui al comma 2, lettera d), l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di inammissibilità. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

Articolo 14 - Avvio e attuazione del Piano Tecnico Finanziario

1. Il Piano Tecnico Finanziario deve essere avviato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano Tecnico Finanziario.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio competente, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dall'avvio del Piano Tecnico Finanziario, la documentazione di cui al comma 2. Il Piano Tecnico Finanziario deve essere concluso entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, pena la revoca del provvedimento di concessione e l'avvio delle procedure di recupero di somme eventualmente erogate in favore del soggetto beneficiario.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 3, il Piano Tecnico Finanziario si considera concluso al termine di tutte le attività previste dal Piano stesso.
5. Per il controllo della corretta attuazione del Piano Tecnico Finanziario, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla data di erogazione del

saldo.

Articolo 15 - Investimenti inammissibili

1. Con riferimento alle condizionalità previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR destinate alla misura M2C1 - Investimento 2.3 - *“Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”*, **non** sono ammissibili al contributo i progetti che:
 - a) non garantiscono il rispetto del principio DNSH;
 - b) non rispettano i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per l'aiuto climatico e, ove applicabili, i principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
2. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni, in conformità a quanto previsto dalla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente di cui alle circolari RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022, interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:
 - a) a combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - b) al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - c) alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - d) allo smaltimento a lungo termine dei rifiuti che potrebbe causare un danno all'ambiente.
3. Sono escluse dalla ammissibilità alla agevolazione, le spese per l'acquisto (leasing o noleggio) di veicoli che non migliorano la categoria emissiva di gas a effetto serra, così come meglio specificato alla scheda n. 9 della Circolare MEF/RGS n. 33 del 2022, consultabile tra i documenti utili allegati al Bando.
4. Restano inoltre escluse dalla ammissibilità alla agevolazione le spese per le Colture che non contribuiscono a una sostanziale eliminazione e riduzione delle emissioni di GHG dalla produzione e pratiche adottate; ovvero al Mantenimento degli attuali Pozzi di assorbimento ed aumentare la capacità di assorbimento degli stock di carbonio sopra e sotto terra.

Articolo 16 - Spese Ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili le spese indicate dettagliatamente al comma 2 dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 149582/2022, relative alla sezione 1.1.1.4, punto (169), lettere a), b), c) e d) degli *Orientamenti*.
2. Segnatamente, il presente bando prevede come ammissibili le spese sostenute dai beneficiari per:
 - a) ammodernamento di fabbricati nella misura strettamente necessaria all'introduzione di nuovi impianti e tecnologie e nel rispetto del principio DNSH entro il limite massimo del 20% delle spese ammissibili;
 - b) sostituzione/ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva e dei relativi sottoprodotti/reflui di lavorazione al fine di migliorare la performance ambientale soprattutto nella fase di produzione e gestione di sanse e acque di vegetazione: le tipologie di macchinari ammessi al finanziamento sono presenti nella Scheda A - Tab 1 del DM 02/02/2023;
 - c) spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro

risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); dette spese generali sono ammesse nel limite massimo del 4% per i macchinari e nel limite massimo dell'8% (a fattura) per lavori/opere edili;

- d) l'acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- e) le spese relative agli interventi edili sono ammesse solo se detti interventi sono funzionali alla installazione dei macchinari e nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile.

3. I costi ammissibili sono riconosciuti esclusivamente entro i massimali previsti nei vigenti prezzari regionali.

Articolo 17- Spese Non Ammissibili.

1. Non sono ammissibili, ai fini del presente bando, le seguenti spese:

- a) investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari che non comportino l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a "2 o 3 fasi";
- b) interventi edili se non funzionali alla installazione dei macchinari;
- c) acquisto terreni;
- d) acquisto o nuova costruzione di locali ai fini produttivi e relativi vani tecnici;
- e) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
- f) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
- g) investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti e attrezzature presenti in azienda;
- h) opere di manutenzione di macchine, impianti e attrezzature esistenti;
- i) opere provvisoriale non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- j) spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore; l'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- k) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali;
- l) investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari che non comportino l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a "2 o 3 fasi".

Articolo 18 - Fase di Verifica sostanziale delle Domande di sostegno e Verifica degli Aiuti di Stato

1. Nella fase di verifica sostanziale delle domande presentate, il competente Ufficio procede, in particolare, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste per il PNRR, tra cui:

- a) il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio, in conformità alle indicazioni di cui al decreto 2 febbraio 2023;
- b) il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per l'aiuto climatico, ambientale e digitale, in conformità al decreto del 2 febbraio 2023;
- c) il rispetto, ove applicabili, dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere ("Gender Equality") in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- d) la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per l'aiuto finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo";
 - la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi (come meglio declinati nella proposta progettuale e nel cronoprogramma procedurale) con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR.
2. In fase istruttoria, e prima della registrazione dell'aiuto, sono effettuate, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito RNA), specifiche verifiche propedeutiche alla concessione, in osservanza del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 (*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130) (GU n.175 del 28-7-2017)*).
3. Ai sensi dell'articolo 52, comma 7 della L. n. 234/2012, a decorrere dal 1 luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al RNA e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti indicati al comma 2 della stessa disposizione (aiuti notificati, aiuti in esenzione da notifica, aiuti *de minimis* e aiuti in *de minimis* SIEG).
4. I provvedimenti di concessione sono adottati tenuto conto della decisione SA.106982 (2023/C) adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023 con la quale il regime di aiuti - relativo alla concessione dei fondi destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari - è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
5. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 52 della L. 234/2012, l'inadempimento degli obblighi previsti comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento.
6. In particolare, costituiscono condizioni legali di efficacia dei provvedimenti di concessione/erogazione degli aiuti individuali:
- i. l'adempimento degli obblighi di registrazione in RNA, di cui all'articolo 8 (*Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc*) e dell'articolo 9 (*Registrazione degli aiuti individuali*) del suddetto DM n. 115/2017. In osservanza dell'articolo 8, la registrazione dei regimi deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali. Ciascun regime di aiuti è identificato nel RNA attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «*Codice Aiuto RNA - CAR*» che deve essere riportato nel provvedimento amministrativo regionale. In applicazione di quanto dispone l'articolo 9 del DM in questione, i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel RNA e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «*Codice Concessione RNA - COR*» e degli eventuali «*Codici Variazione Concessione RNA - COVAR*».
 - ii. l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui:
 - a. *Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG*. In esito alla visura aiuti e alla visura *Deggendorf* il RNA rilascia il «*Codice di verifica VER-COR*» che deve essere riportato nel provvedimento regionale;
 - b. *Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero*. L'avvenuta

acquisizione della *Visura Degendorf*, ai fini dell'erogazione, deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato.

FASE 4 - Valutazione di MERITO.

La valutazione di merito ha a oggetto la valorizzazione del progetto di sviluppo aziendale posto a base della domanda sostegno.

Articolo 19 - Criteri Di Selezione

1. I criteri di selezione adottati in attuazione della misura M2C1 “*Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare*” Missione 2, componente 1, investimento 2.3 - “*Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare*” del PNRR di cui al presente bando sono i seguenti.

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione
Localizzazione dell'intervento: progetti realizzati in aree svantaggiate	15	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: progetti realizzati in area D • 65%: progetti realizzati in area C • 40%: progetti realizzati in aree B e/o A
Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda	30	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: realizzazione di almeno 3 interventi di cui alle tipologie A e B di cui alla scheda A - TAB 1; • 50%: realizzazione di almeno 2 interventi di cui alle tipologie A e B di cui alla scheda A - TAB 1; • 0: assenza del requisito
Implementazione della Capacità di Trasformazione	10	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: implementazione $\geq 20\%$ • 50%: implementazione $> 10\% < 20\%$ • 0: assenza del requisito
Rapporto tra produzione di olio Extra vergine di oliva e produzione totale alla data di presentazione della domanda di sostegno (media ultimi tre anni)	20	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: produzione olio EVO almeno 80% della produzione totale • 50%: produzione olio EVO almeno 60% della produzione totale • 0: assenza del requisito
Certificazioni di processo/prodotto, energetiche, etiche già in possesso dell'impresa richiedente al momento della presentazione del progetto	20	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: il richiedente è in possesso di almeno due certificazioni di qualità; • 50%: il richiedente è in possesso di una certificazione di qualità; • 0: assenza del requisito.
Progetti afferenti a domande ammissibili e non finanziate nell'ambito di bandi regionali del PSR Abruzzo 2014-2022 per le tipologie di intervento 4.1.1. e 4.2.1. alla data di presentazione della domanda	5	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: soggetto effettivo beneficiario titolare di domande ammissibili e non finanziate nell'ambito di bandi regionali del PSR per le tipologie di intervento 4.1.1. e 4.2.1. • 0: assenza del requisito.

2. Il massimo punteggio attribuibile è pari a 100.

3. La soglia minima del punteggio è pari al 30% del punteggio massimo attribuibile.

Il progetto presentato a suffragio della domanda di sostegno è idoneo se consegue almeno la soglia

minima di punteggio di cui al comma 3.

4. L'ammissione all'aiuto avviene nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 22.

Articolo 20 - Valorizzazione dell'investimento

1. La valorizzazione dell'investimento consiste nella verifica del punteggio auto-attribuito e auto-dichiarato da parte del soggetto richiedente.
2. Il soggetto richiedente deve indicare nello specifico quadro sinottico, di cui all'Allegato 9, il punteggio assegnabile a fronte degli specifici criteri di selezione a suo avviso applicabili.
3. Se all'esito della verifica del punteggio auto-attribuito è applicata una riduzione dello stesso, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
4. Sono dichiarate non idonee le domande che totalizzano un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile: la non idoneità è comunicata - con provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno - al soggetto richiedente mediante PEC.
5. Sono dichiarate idonee le domande che totalizzano un punteggio pari o superiore al 30% di quello massimo attribuibile.

Articolo 21 - Riesame

1. L'istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni:
 - a) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della riduzione del punteggio auto-attribuito, di cui all'articolo 20, comma 1;
 - b) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della dichiarazione di inammissibilità della domanda di sostegno risultata non idonea a seguito della verifica del punteggio auto-attribuito, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
2. L'istanza di riesame deve essere inoltrata al Servizio competente, tramite PEC, all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it.
3. Completata l'istruttoria delle domande di riesame pervenute, il Servizio competente adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria.

Articolo 22 - Graduatoria

1. La graduatoria è composta dalle domande ammissibili e idonee, in ordine di punteggio.
2. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale della Regione <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>, con valore di notifica erga omnes.
3. Le graduatorie sono trasmesse al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 10 maggio 2024.
4. A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di preferenza:
 - a) domanda di sostegno presentata da una impresa a conduzione femminile;
 - b) profilo soggettivo del beneficiario con riferimento alla più giovane età anagrafica.
5. L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità finanziaria, a condizione che il beneficiario dichiari espressamente di realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.
6. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, il Servizio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale

assorbimento delle disponibilità finanziarie.

Articolo 23 - Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione

1. I soggetti che risultano utilmente collocati in graduatoria, ai fini della concessione dell'aiuto, sono tenuti a produrre, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente, la seguente documentazione:
 - a) autodichiarazione relativa alla "posizione previdenziale" del soggetto beneficiario, se questi risulta già iscritto all'INPS;
 - b) autodichiarazione contenente i dati relativi alla composizione familiare del titolare effettivo dell'impresa, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
 - c) documentazione rilasciata da un Istituto di Credito o da un Ufficio Postale contenente gli elementi atti a dimostrare l'Affidamento Bancario del soggetto richiedente, relativa alla quota privata necessaria a cofinanziare l'intervento.
2. La riscontrata irregolarità in sede di verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) comporta la decadenza dalla concessione del beneficio. L'Ufficio competente provvede a notificare il provvedimento di decadenza al soggetto richiedente mediante PEC.
3. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicazione previste dall'articolo 26 del d.lgs 33/13, in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
4. Il Provvedimento di concessione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione agricoltura - <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> - e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - <https://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente> -.

Articolo 24 - Variante e Adattamenti Tecnici

1. Fermo restando il termine perentorio del 31 gennaio 2026 per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario, il soggetto Beneficiario può richiedere una (1) variante.
2. Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al Piano Tecnico Finanziario e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi. Segnatamente, con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:
 - i. cambio di sede dell'investimento (tale tipo di variante non viene conteggiato nel numero di varianti ammissibili);
 - ii. modifica della tipologia di opere approvate.
3. Non sono ammesse varianti che modificano in modo sostanziale il progetto iniziale, che dovrà mantenere l'obiettivo e le finalità per il quale è stato richiesto il sostegno.
4. Non sono ammesse varianti che pregiudicano il rispetto del termine dell'investimento.
5. Non sono, inoltre, ammissibili varianti che incidono sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, in particolare in relazione al rispetto del principio del DNSH o che comporta una riduzione dei punteggi riconosciuti in sede di istruttoria di concessione dell'aiuto.
6. Le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di sostegno; nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile, la differenza della maggior spesa sostenuta resta a carico del beneficiario e non può essere richiesta a contributo.
7. La richiesta di variante può essere presentata entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal competente Ufficio.

8. La richiesta di variante di cui al comma 1, deve essere corredata - a pena di inammissibilità - da una dettagliata relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
 - I. motivazioni e analitica descrizione della variante;
 - II. quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
 - III. quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
 - IV. quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
 - V. Piano Tecnico Finanziario modificato a seguito della variante proposta;
 - VI. nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato; i preventivi possono non essere presentati nel caso di opere/forniture ricompresi nel Prezzario Agricolo Regionale o nel Prezzario ANCE vigenti al momento di presentazione della richiesta di variante;
 - VII. computo metrico;
 - VIII. elaborati progettuali.
9. Non è autorizzabile la variante che comporta:
 - I. il cambio del beneficiario;
 - II. il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e/o dell'investimento e il venire meno delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano Tecnico Finanziario;
 - III. una riduzione della spesa pari o superiore al 30% di quella iniziale ammissibile;
 - IV. una rideterminazione del punteggio assegnato che non consenta alla domanda di sostegno di rimanere tra quelle finanziabili;
 - V. le modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa tale da inficiarne la finanziabilità.
10. L'esecuzione delle varianti cui al comma 5 comporta la decadenza dall'aiuto.
11. Al fine di vagliare la ragionevolezza delle spese oggetto di variante, si fa riferimento alle linee guida sulla ammissibilità della spesa e si tiene conto del prezzario regionale vigente al momento di presentazione della domanda di variante.
12. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione.
13. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
14. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari a un importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
15. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla Amministrazione concedente, le diverse spese, alle quali sia stata data esecuzione non autorizzata, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.

Articolo 25 - Proroga

1. Fermo restando il termine perentorio del 31 gennaio 2026 per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario, il soggetto Beneficiario può richiedere una (1) proroga per la realizzazione dell'intervento, per ragioni oggettive e debitamente comprovate e per un periodo non superiore a tre (3) mesi.
2. Non può essere ammessa la richiesta di proroga presentata oltre i 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.
3. La domanda di proroga può avere a oggetto - alternativamente - la data di inizio lavori o la data di fine lavori.
4. La domanda di proroga deve essere inoltrata al Servizio competente tramite PEC all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it.
5. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare, via PEC, al beneficiario l'accoglimento o il diniego, entro (15) giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 1. L'eventuale accoglimento deve essere notificato per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 26 - Modalità di erogazione del contributo pubblico

1. Il contributo pubblico viene erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. anticipo pari al 30% del contributo concesso, all'avvio dei lavori, sulla base di apposita richiesta corredata da idonea garanzia fidejussoria;
 - b. acconti per avanzamenti successivi corredata dalla documentazione attestante il rispetto delle condizionalità PNRR;
 - c. saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento e della documentazione attestante il rispetto delle condizionalità PNRR.
2. La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire nei 30 giorni consecutivi decorrenti dal termine massimo per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario.
3. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al comma 2 senza che il beneficiario abbia presentato una domanda di pagamento (di anticipazione), l'Ufficio competente verifica che il soggetto in questione abbia presentato domanda di proroga del termine di inizio lavori (e quindi del termine di presentazione della domanda di pagamento a titolo di anticipazione). In caso di esito negativo, provvede a notificare allo stesso motivato provvedimento di decadenza.
4. È prevista la possibilità di erogare ulteriori acconti per stati avanzamento lavori che il soggetto beneficiario è autorizzato a richiedere ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 25% dell'importo totale del contributo concesso.
5. In caso di anticipazione erogata, il soggetto beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti fermo restando che la sommatoria degli importi erogati - a titolo di anticipazione e di acconto - non può eccedere il limite massimo dell'80% del contributo concesso.
6. Le richieste di pagamento **dell'anticipazione** devono essere corredate della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto, coerente con la nozione di inizio attività esplicitata nel bando, corredata di ogni documentazione atta a comprovare l'inizio dei lavori;
 - b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile. Per gli enti pubblici beneficiari del sostegno, la polizza fidejussoria può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il

diritto all'importo anticipato;

- c) autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. per importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabilite dalla vigente normativa.
7. Laddove la domanda di pagamento dell'anticipo o del saldo sia stata presentata **oltre** il termine di cui al comma 2, l'Ufficio competente adotta motivato provvedimento di decadenza dall'aiuto.
 8. Nel caso in cui la domanda di pagamento sia stata invece presentata **entro** i termini ma sia comunque irricevibile o non ammissibile, il provvedimento di decadenza è adottato dal competente STA.
 9. La domanda di pagamento di SAL può essere prodotta fino a 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena la decadenza dal beneficio e l'avvio della procedura di recupero delle eventuali somme già erogate.
 10. Il soggetto beneficiario deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, nei 30 giorni consecutivi successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena l'applicazione di specifiche riduzioni e sanzioni previste dalla DPD/354 del 03/08/2018 e s.m.e i.
 11. L'intervento si può ritenere positivamente concluso quando, in sede di verifica finale, si accerta che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente rispetto al progetto presentato e la spesa documentata non sia inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa, disponendo, in caso diverso, la decadenza dai benefici e attivando il recupero delle somme eventualmente già erogate.
 12. L'adozione dell'atto di liquidazione, da parte del Servizio competente, è subordinata all'esito positivo delle verifiche, effettuate d'ufficio, in ordine:
 - i. all'insussistenza, a carico della ditta, di procedure regolatrici della crisi o della insolvenza di impresa;
 - ii. alla regolarità contributiva (DURC), fermo restando che eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni;
 - iii. all'esito positivo della verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)
 13. Le domande di pagamento devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.

Articolo 27 - Motivi di Decadenza dal beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza immediata dal beneficio:
 - a. la perdita sopravvenuta dei requisiti da mantenere per cinque (5) anni decorrenti dal pagamento del saldo;
 - b. il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali l'aiuto è stato concesso;
 - c. il mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
 - d. la decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - e. la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
 - f. la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento della prima rata (o acconto);
 - g. l'esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";

- h. la rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
 - i. il rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del Reg. (UE) 1306/2013.
2. Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell'eventuale importo percepito dal soggetto beneficiario: in tale caso il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 28 - Motivi di Revoca del beneficio

2. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:
- a. il mancato rispetto dei vincoli legati al principio “*non arrecare un danno significativo*” (DNSH);
 - b. il mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
 - c. la mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste;
 - d. il mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio “*non arrecare un danno significativo*” (DNSH) e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
 - e. l'impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
 - f. esito negativo dei controlli;
 - g. la violazione da parte del soggetto beneficiario di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario;
 - h. l'accertamento della violazione dell'obbligo del rispetto delle condizionalità previste per il PNRR; obbligo che deve essere garantito dal soggetto beneficiario per tutto il corso di realizzazione delle iniziative dichiarate ammissibili;
 - i. l'accertamento ex post di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - j. eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
 - k. il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
 - l. le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
 - m. la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
 - n. il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
 - o. il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
3. La revoca totale o parziale dell'aiuto può essere inoltre adottata a seguito:
- a. delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
 - b. delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

4. La revoca dell'aiuto comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro trenta (30) giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 29 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 3, **comma 1, del Regolamento (UE) n. 2116/2021** si considerano cause di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" in particolare i seguenti casi:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. Gli eventi di cui al comma 1 devono essere comunicati - e corredati della documentazione probante - all'Ufficio competente, entro quindici (15) giorni dalla data in cui si sono verificati oppure entro quindici giorni a decorrere dal momento in cui l'interessato ne sia venuto a conoscenza, pena il recupero delle somme già erogate.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso dell'aiuto concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Articolo 30 - Riduzioni e Sanzioni

1. Nell'attuazione del presente bando trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato ai sensi del DM MASAF, n. 53263, del 2/2/2023.

Articolo 31 - Controlli

1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dei competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore.
2. I controlli di cui al comma 1 sono espletati in ossequio a quanto previsto nel Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
3. Nel periodo "ex post", cioè quello compreso tra l'erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il soggetto beneficiario abbia mantenuto gli impegni assunti.
4. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
5. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.

Articolo 34 - Impugnativa

1. Avverso gli atti amministrativi che abbiano carattere di definitività possono essere presentati:
 - a. Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di

ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;

- c. Ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

Articolo 35 - Ulteriori Informazioni

1. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Competitività - DPD018 chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al presente bando al seguente indirizzo PEC: dpd018@pec.regione.abruzzo.it fino a sette (7) giorni prima della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.
2. Responsabile del Procedimento è l'Avv. Nunzia Napolitano, in qualità di Dirigente del Servizio Competitività-DPD018.
3. Competente allo svolgimento delle attività istruttorie è Ufficio Sostegno investimenti Aziende Agroindustriali
4. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e su www.psrabruzzo.it.
5. Sono pubblicati sul link <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> i seguenti documenti:
 - i. Linee guida per la presentazione della domanda di sostegno, elaborate in ossequio al Manuale delle Procedure approvato, da ultimo, con determinazione DPD331, del 2/11/2022;
 - ii. Linee guida per la presentazione della domanda di pagamento elaborate in ossequio al Manuale delle Procedure approvato, da ultimo, con determinazione DPD331, del 2/11/2022;
 - iii. *Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la Regione Abruzzo*” e adozione “*Calcolatore dei costi di riferimento per macchine agricole*”, approvato con DGR n. 331 del 27/06/2022;
 - iv. *Prezzario agricolo regionale - aggiornamento 2022*, approvato con DGR n, 402, del 21/07/2022;
 - v. Aggiornamento dei “*Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo*”, approvato con DGR 858 del 28/12/2022 e successivamente integrato con DGR 24 del 23/1/2023 Allegato 1 alla determinazione DPD356 del 17/09/2020 recante *riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali*;
 - vi. *Informativa relativa al trattamento dei dati personali*;
 - vii. Documenti riportati in appendice all'Allegato 1 del DM n.53263 del 2/02/2023 SCHEDA A - TAB 1 Checklist DNSH
 - viii. Documenti riportati in appendice all'Allegato 1 del DM n.53263 del 2/02/2023 SCHEDA A - TAB 2 Checklist DNSH

Articolo 36 - Normativa e Disposizioni di Riferimento

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di aiuto allo sviluppo rurale e, segnatamente:
 - a) il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - b) gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
 - c) Decisione SA.106982 (2023/C), adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023 con la quale il regime di aiuti, relativo alla concessione dei fondi destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107,

- paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- d) il D.I. n. 115 del 31/05/2017, *recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato*;
- e) Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1:
- Comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - Comma 1043 ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - Comma 1044 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- f) Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare:
- l'articolo 6, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
 - l'articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
 - l'articolo 8 comma 5, che prevede che “al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di assegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea”;
- g) Decreto-legge n.80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- h) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto-legge n. 77/2021;
- i) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato

elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

- j) Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-legge n. 77 del 2021;
- k) Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n.233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l) il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18/07/2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- m) il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;
- n) il Regolamento (UE) n. 852/2020 del 18/06/2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- o) il Regolamento (UE) n. 2094/2020 del Consiglio del 14/12/2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- p) il Regolamento (UE) n. 1303/2013, *recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;*
- q) il Regolamento (UE) n. 1305/2013, *sull'aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. e tutti i Regolamenti delegati e di esecuzione degli stessi;*
- r) il Regolamento (UE) n. 1308/2013, *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;*
- s) il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, dell'11/03/2014, *che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;*
- t) il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- u) l'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;
- v) la Legge n. 241/90 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- w) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadente semestrali di rendicontazione*";
- x) Il D.Lgs n. 387/2003 *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*;
- y) il D.Lgs n. 28/2011 *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*;
- z) il D.Lgs n. 50/2016 *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;
- aa) il Manuale delle Procedure adottato con Determinazione Direttoriale DPD/164 del 21/05/2020 e successivamente revisionato con Determinazione n° DPD/383 del 16/10/2020;
- bb) le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, aggiornate al 9 maggio 2019;
- cc) il DM n. 0149582 del 31/03/2022, *Decreto recante il bando quadro nazionale concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti per l'ammodernamento dei frantoi oleari in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Dotazione finanziaria euro 100.000.000,00*;
- dd) il DM n. 0053263 del 2/02/2023, *Decreto recante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari"*;
- ee) la circolare RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante: "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*" e relativi allegati;
- ff) la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*";
- gg) la circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, recante: "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*";
- hh) la circolare RGS-MEF n. 33 del 31/12/2021, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*";

- ii) la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022 n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità”;
- jj) la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022 n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- kk) la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022 n. 9, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*.
- ll) la circolare RGS-MEF del 14 giugno 2022, n. 26, avente ad oggetto *“Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda richiesta di pagamento”* alla C.E.;
- mm) la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 relativa al *“Monitoraggio delle misure PNRR”*;
- nn) la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 riguardante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”*;
- oo) la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29 riguardante le procedure finanziarie PNRR e l’allegato *“Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”*;
- pp) la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30 riguardante le procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e le allegate *“Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”*;
- qq) la Circolare MEF del 17 ottobre 2022, n. 34 - *Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*;
- rr) la Circolare MEF del 2 gennaio 2023, n. 1 - *Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*;
- ss) la Circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023, riguardante ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato;
- tt) la Circolare MEF del 13 marzo 2023, n. 10 - *Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*;
- uu) la Circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023 - *Registro Integrato dei Controlli PNRR - contenente Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target*;
- vv) la Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 - *integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT.*

Articolo 37 - Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018) si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali

pubblicata sul link <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> di cui all'art. 35, comma 5.

Articolo 38 - Monitoraggio

1. In ossequio alle disposizioni di cui al Reg. 241/2021, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare ai competenti Uffici regionali tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Articolo 39 - Soccorso Istruttorio

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può invocare l'istituto del c.d. *soccorso istruttorio*, con la sola finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti nel procedimento avviato in esecuzione del presente bando.
2. Il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni qualvolta il competente Ufficio accerti omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti dal presente bando a pena di inammissibilità o decadenza.

Articolo 40 - Obblighi del Beneficiario

1. Con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNRR, il Soggetto beneficiario garantisce:
 - a) l'obbligo del rispetto delle condizionalità previste per il PNRR: detto obbligo deve essere garantito dal soggetto beneficiario per tutto il corso di realizzazione delle iniziative dichiarate ammissibili;
 - b) il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
 - c) che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio di "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852), al Tagging per l'aiuto climatico, ambientale e digitale e, ove applicabili, con i principi della parità di genere ("Gender Equality") in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - d) che il progetto e le relative spese rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;
 - e) che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa - Next Generation EU, utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU";
 - f) che sia garantita una adeguata conservazione della documentazione progettuale, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. In particolare, nel rispetto anche di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta

del Soggetto attuatore, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

g) che sia data piena attuazione agli interventi e siano avviate tempestivamente le attività progettuali - per non incorrere in ritardi realizzativi - e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché che siano sottoposte all'Ente eventuali modifiche alle iniziative agevolate;

h) l'adozione di un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR;

i) che siano effettuati i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;

j) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di identificazione del titolare effettivo/destinatario del finanziamento, di prevenzione e/o rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

k) che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, comprensiva di cronoprogramma, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i milestone e target associati alla misura;

l) che siano forniti all'Ente le informazioni, i dati e i documenti necessari per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero, nonché degli indicatori comuni;

m) che sia consentito e favorito, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'Ente o dal Ministero titolare dell'intervento, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuati anche presso i Soggetti beneficiari.

n) che sia fornito riscontro a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione o Provincia Autonoma, anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali all'espletamento degli adempimenti da parte della Regione o Provincia Autonoma.

o) di non trasferire altrove, alienare o destinare a usi diversi da quelli previsti i beni finanziati, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

p) che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR.

2. Il beneficiario assume altresì l'obbligo di:

- i. mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento ai sensi dell'art. 66 comma 1 lett. c) (i) del Reg. (UE) 1305/2013 (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture). Il CUP (codice unico del progetto) deve essere

riportato su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione;

- ii. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
 - iii. assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi UE riterranno di effettuare, nonché garantire l'accesso a ogni documento utile ai fini dell'accertamento;
 - iv. rispettare le disposizioni in materia di pubblicità previste nel Reg. (EU) 808/2014 allegato III Punto 2 e riportate al sotto paragrafo 8.1 del Manuale delle Procedure Allegato DPD 383 DEL 16/10/2020.
3. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:
- a. bonifico bancario o postale indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
 - b. ricevuta bancaria;
 - c. assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - d. carta di credito;
 - e. bollettino postale.
4. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato.
5. Non sono ammessi in alcun caso e per alcun importo pagamenti in contanti.
6. I beneficiari sono altresì tenuti ad assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi dell'UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

Pescara, 16 ottobre 2023

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Nunzia Napolitano
(Firmato digitalmente)